



Comune di Trino

Provincia di Vercelli

Regolamento Comunale di Protezione Civile

Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 21.01.2014

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Componenti del Servizio comunale di protezione civile
- Art. 3 - Finalità del Servizio comunale di protezione civile
- Art. 4 - Autorità comunale di protezione civile
- Art. 5 - Comitato comunale di protezione civile
- Art. 6 - Unità comunale di gestione della crisi
- Art. 7 - Comitato comunale di coordinamento del volontariato
- Art. 8 - Struttura di coordinamento comunale
- Art. 9 - Attività e compiti della Struttura
- Art. 10 - Acquisizione di beni, servizi, forniture e mezzi specifici
- Art. 11 - Gruppo comunale dei volontari di protezione civile
- Art. 12 - Rimborsi spese per il volontariato
- Art. 13 - Convenzioni tra il Comune e le Organizzazioni di volontariato
- Art. 14 - Piano comunale di protezione civile. Struttura e redazione
- Art. 15 - Norma di rinvio

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di protezione civile, dei relativi Organi e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi ed alle direttive applicative statali e regionali.

Art. 2

Componenti del Servizio comunale di protezione civile

1. Il Servizio comunale di protezione civile è composto:
 - a) dal Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile;
 - b) dal Comitato comunale di protezione civile;
 - c) dall'Unità comunale di gestione della crisi;
 - d) dalla Struttura di coordinamento comunale;
 - e) dal Comitato comunale di coordinamento del volontariato;
 - f) dal Volontariato di protezione civile.
2. Sono Organi comunali di protezione civile il Comitato di protezione civile, l'Unità di gestione della crisi ed il Comitato di coordinamento del volontariato.
3. La Struttura di coordinamento comunale è composta dal Settore Tecnico-Manutentivo e dal Settore Vigilanza, nonché dal Gruppo comunale dei volontari di protezione civile di cui all'art. 11.
4. Il Sindaco, il Comitato comunale di protezione civile e la Struttura di coordinamento comunale si avvalgono, per l'esercizio dei rispettivi compiti di protezione e difesa civile, di tutti i Settori organizzativi comunali, quali supporto interno, e degli Enti, pubblici e privati, aventi competenze specifiche nella gestione dei rischi (A.S.L., A.R.P.A., Vigili del Fuoco, Ovest Sesia, Forze dell'Ordine, ecc.), nonché delle Aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali (servizio idrico-integrato, servizio di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, servizi telefonici, servizio di smaltimento e raccolta dei rifiuti, ecc.), quali supporto esterno, secondo le previsioni e le modalità contenute nel Piano comunale di protezione civile di cui all'art. 14.

Art. 3

Finalità del Servizio comunale di protezione civile

1. L'attività del Servizio comunale di protezione civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.
2. Il suddetto Servizio è organizzato per definire i rischi, adottare le opportune misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri Enti ed Amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Provincia, della Regione o dello Stato.

3. Costituisce, altresì, finalità preventiva di cui al comma 1 la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali di protezione civile.

Art. 4

Autorità comunale di protezione civile

1. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Egli sovrintende tutte le attività di protezione civile del Comune, presiede il Comitato comunale di protezione civile di cui all'art. 5 e adotta gli atti previsti dalla legge.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere delegate all'Assessore alla protezione civile, qualora nominato, di seguito indicato "Assessore delegato".
3. Al verificarsi dell'emergenza, il Sindaco o, in sua vece, l'Assessore delegato, assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari attraverso la Struttura di coordinamento comunale di cui all'art. 8, dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al Prefetto.
4. Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco - o l'Assessore delegato - chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione, ovvero al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 5

Comitato comunale di protezione civile

1. E' costituito il Comitato comunale di protezione civile, di seguito indicato "Comitato", quale organo di superiore indirizzo politico-strategico di tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
2. Il Comitato è presieduto dal Sindaco o, in sua vece, dall'Assessore delegato, ed è composto dagli Assessori comunali e dal Segretario comunale.
3. Il Comitato, su disposizione del Sindaco, può essere integrato con la presenza del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo e del Responsabile del Servizio di Vigilanza, nonché, qualora ritenuto necessario, da uno o più esperti esterni individuati dallo stesso Sindaco, oltre che dai rappresentanti degli Enti e delle Aziende di cui all'art. 2, comma 4.
4. Il Comitato formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi a supporto delle decisioni dell'Autorità comunale di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto tecnico dell'Unità comunale di crisi di cui all'art. 6 e del supporto amministrativo-operativo della Struttura di coordinamento comunale di cui all'art. 8. Il Comitato, di norma, si riunisce ed opera presso la sala Giunta del Palazzo Civico.

5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Comitato.

Art. 6

Unità comunale di gestione della crisi

1. E' costituita l'Unità comunale di gestione della crisi, di seguito indicata "Unità di crisi", quale organo direttivo-operativo di comando e controllo per la realizzazione di quanto stabilito dal Comitato e per la gestione tecnica degli interventi di protezione civile di competenza comunale.
2. L'Unità di crisi è presieduta dal Sindaco o, in sua vece, dall'Assessore delegato, ed è composta dai Responsabili di tutti i Settori organizzativi comunali o dai loro eventuali sostituti, in qualità di responsabili delle rispettive funzioni di supporto.
3. Ove occorra, ai lavori dell'Unità di crisi, su richiesta del suo Presidente, possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli Enti e delle Aziende di cui all'art. 2, comma 4, in qualità di referenti delle rispettive strutture esterne di supporto, nonché da uno o più esperti esterni individuati dallo stesso Presidente.
4. I responsabili delle funzioni di supporto di cui al comma 2 provvedono senza indugio a adeguare ed aggiornare costantemente la propria organizzazione logistica ed operativa, ciascuno per la funzione di rispettiva competenza, allo scopo di garantire la puntuale attuazione, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, del Piano comunale di protezione civile e delle direttive adottate dall'Unità di crisi.
5. L'Unità di crisi si riunisce ed opera presso la sede della Struttura di coordinamento comunale di cui all'art. 8.

Art. 7

Comitato comunale di coordinamento del volontariato

1. E' costituito il Comitato comunale di coordinamento del volontariato, di seguito indicato "Coordinamento del volontariato", quale organismo aggregativo di base delle Associazioni del volontariato di protezione civile operanti nel territorio comunale.
2. Le funzioni del Coordinamento del volontariato sono esercitate dal Comitato di cui all'art. 5 che, allo scopo, è integrato da un rappresentante designato dalle Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 13, dal Coordinatore operativo del Gruppo comunale dei volontari di protezione civile di cui all'art. 11, comma 7, e dal Responsabile della Struttura di coordinamento comunale di cui all'art. 8.

Art. 8

Struttura di coordinamento comunale

1. Il coordinamento operativo di tutte le attività del Servizio comunale di protezione civile è assicurato dal Settore Tecnico-Manutentivo e dal Settore Polizia Municipale, di seguito indicati "Struttura". I vertici della Struttura sono rappresentati dai relativi Responsabili di Settore che agiscono in sintonia tra di loro e nell'esercizio delle rispettive competenze e responsabilità.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Comitato di cui all'art. 5, la Struttura garantisce il coordinamento ed il razionale impiego di tutte le risorse comunali utilizzabili per le attività di protezione civile.
3. La Struttura, avente sede operativa presso gli uffici del Settore Polizia Municipale, è articolata nelle seguenti aree di attività:
 - a) Operativa;
 - b) Amministrativa;
 - c) Logistica;
 - d) Trasmissioni;
 - e) Volontariato.

Art. 9

Attività e compiti della Struttura

1. La Struttura di cui all'art. 8 provvede, in particolare, a:
 - a) organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione tanto in emergenza quanto in condizioni ordinarie, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle funzioni di supporto dell'Unità di crisi sia mediante l'acquisizione e l'utilizzo diretto di risorse proprie;
 - b) predisporre il piano di Protezione civile di cui all'art. 14 e le successive integrazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, provvedendo direttamente agli aggiornamenti di carattere tecnico-gestionale;
 - c) organizzare e gestire le simulazioni e le esercitazioni di protezione civile;
 - d) promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole di una cultura di protezione civile;
 - e) realizzare iniziative per la formazione e l'addestramento professionale, nonché per il mantenimento e lo sviluppo delle migliori condizioni psicofisiche del personale dipendente e volontario della Struttura, allo scopo di garantire il livello ottimale di efficienza ed efficacia degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - f) realizzare e gestire il sistema di radiotrasmissioni di protezione civile;
 - g) svolgere funzioni di collegamento con gli Enti e le Amministrazioni esterne per le questioni di protezione e difesa civile, in rappresentanza del Servizio di protezione civile;
 - h) realizzare ogni attività ad essa demandata dalle competenti autorità di protezione civile;
 - i) esercitare ogni altra attività utile alle finalità di protezione civile.

Art. 10

Acquisizione di beni, servizi, forniture e mezzi specifici

1. Per garantire il corretto adempimento dei compiti affidati, la Struttura di cui all'art. 8 può provvedere autonomamente - mediante la gestione di apposite risorse di entrata e di specifici interventi di spesa inseriti nel bilancio comunale e nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) dei rispettivi Settori di cui si compone (Tecnico-Manutentivo e Polizia Municipale) -, alle negoziazioni relative all'acquisizione di beni, servizi e forniture, automezzi, attrezzature e materiali caratteristici della propria attività istituzionale, necessari all'attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile.

2. Nell'ambito delle attività e delle specificità di cui al comma 1, la Struttura può avvalersi del supporto di esperti cui affidare incarichi tecnico-professionali e di progettazione in materia di protezione civile, secondo gli ambiti operativi indicati ed assegnati nel bilancio e nel P.E.G. di cui al comma 1.
3. Per l'acquisizione di somma urgenza di beni, servizi e forniture necessarie a fronteggiare interventi di conclamata emergenza, la Struttura è altresì dotata, anche a seguito di apposita variazione di bilancio e/o di P.F.G., di uno speciale fondo-spese di pronto impiego, utilizzabile anche in unica soluzione, in eventuale deroga alle limitazioni di spesa previste dalla regolamentazione vigente in materia, entro il limite dell'importo complessivo disponibile.
4. La Struttura provvede all'acquisizione diretta dei dispositivi di protezione individuale, del vestiario tecnico e dei capi d'abbigliamento da assegnare al personale dipendente adibito al Servizio di protezione civile. Tali dotazioni individuali devono essere indossate e conservate con cura, secondo le disposizioni impartite dalla Struttura e immediatamente restituite in caso di cessazione dall'incarico.
5. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, in condizioni di conclamata emergenza i Responsabili dei Settori organizzativi comunali di supporto all'Unità di crisi procedono autonomamente o mediante il Servizio di Economato all'acquisizione d'urgenza dei necessari beni e servizi.

Art. 11

Gruppo comunale dei volontari di protezione civile

1. E' istituito il Gruppo comunale dei volontari di protezione civile, di seguito indicato "Gruppo comunale", quale strumento operativo alle dirette dipendenze del Sindaco, quale Autorità comunale di protezione civile, e della Struttura di coordinamento comunale di cui all'art. 8, per lo svolgimento e la promozione, attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite di personale volontario, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di protezione civile, nonché dell'attività di informazione, formazione e addestramento nella stessa materia.
2. A domanda e previo colloquio, possono aderire al Gruppo comunale i cittadini dell'Unione Europea o extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Trino, di ambo i sessi, d'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni, ritenuti idonei sotto il profilo psicofisico. Ferma restando l'idoneità psicofisica, potranno essere ammessi a far parte del Gruppo anche soggetti d'età superiore a 65 anni, i quali però dovranno essere impiegati esclusivamente per attività non operative. Inoltre, gli aderenti non devono aver riportato condanne penali, devono godere dei diritti civili e non devono far parte di altri Organismi, Gruppi o Associazioni che operano nel campo della Protezione Civile, fatti salvi specifici e/o particolari casi che saranno valutati ed autorizzati dal Responsabile di Settore indicato nel comma 3, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato.
3. Le modalità di funzionamento del Gruppo comunale saranno stabilite dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione a valenza organizzativa interna, mentre le procedure e le condizioni di presentazione delle domande di adesione e selezione, per l'ammissione ed esclusione dallo stesso Gruppo saranno definite con apposito bando di reclutamento emanato dal Responsabile del Settore Polizia Municipale.

4. I volontari ammessi a far parte del Gruppo comunale ricevono il vestiario tecnico e la dotazione ritenuta idonea all'espletamento dell'attività di volontario, un tesserino di riconoscimento completo di fotografia che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo comunale.
5. Il Comune provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e quant'altro connesso allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in attuazione a quanto previsto dalla legislazione in materia.
6. Ogni volontario può recedere dall'iscrizione al Gruppo comunale in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Responsabile del Settore Polizia Municipale. In caso di rinuncia si provvederà alla cancellazione d'ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in comodato d'uso per l'attività di volontariato.
7. Fra i componenti del Gruppo comunale, il Sindaco, quale Autorità comunale di protezione civile, sentita la Struttura, nomina un Coordinatore operativo, un Vice Coordinatore operativo e uno o più Capi squadra.
8. Il Gruppo comunale, a cura della Struttura, è articolato, per squadre polivalenti organizzate in turni di pronta reperibilità, nelle seguenti aree di attività:
 - a) Operativa;
 - b) Logistica;
 - c) Trasmissioni.
9. I componenti del Gruppo comunale sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati per l'espletamento dei compiti disposti dalla Struttura.
10. La medesima Struttura, secondo le assegnazioni di bilancio e di P.E.G., provvede all'acquisizione del vestiario e della dotazione tecnica individuale da assegnare ai volontari del Gruppo. Tali vestiario e dotazione devono essere indossate e conservate con cura, secondo le disposizioni impartite dalla Struttura stessa e immediatamente restituite in caso di cessazione dall'incarico.
11. L'attività dei componenti del Gruppo comunale espressamente richiesta e disposta, sia in emergenza sia in condizioni ordinarie, dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dalla Struttura è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio comunale di pubblica utilità e necessità.
12. Le attività di protezione civile del Gruppo comunale sono svolte, di regola, all'interno del territorio comunale. Attività e operazioni di protezione civile richieste fuori dal territorio comunale sono autorizzate, per singole missioni, con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, sentita la Struttura.
13. Il Comune, allo scopo di garantire una efficace risposta alle esigenze di pianificazione, intervento e soccorso, potrà prevedere e porre in essere gli strumenti ritenuti necessari per giungere a fattive collaborazioni con Gruppi comunali di volontariato operanti nei Comuni vicini.

Art. 12

Rimborsi spese per il volontariato

1. I rimborsi delle spese eventualmente sostenute dal Gruppo comunale di cui all'art. 11 sono liquidati a carico del bilancio comunale e del P.E.G. del Settore di riferimento (Tecnico-Manutentivo e/o di Polizia Municipale) previa presentazione di idonea documentazione giustificativa ovvero, nell'impossibilità di acquisirla, di dettagliata autocertificazione del Coordinatore operativo di cui all'art. 11, comma 7.
2. In relazione alle caratteristiche del servizio richiesto, a titolo di rimborso spesa possono essere corrisposti buoni pasto o buoni carburante.

Art. 13

Convenzioni tra il Comune e le Organizzazioni di volontariato

1. Il Comune si riserva di stipulare specifiche convenzioni con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile per l'acquisizione di altre risorse e competenze, generiche o specialistiche, in ausilio o integrazione di quelle del Gruppo comunale di cui all'art. 11.
2. Le condizioni e modalità di rimborso delle spese eventualmente sostenute dalle Organizzazioni di volontariato sono disciplinate nell'ambito delle suddette convenzioni.
3. La decisione per la stipula delle suddette convenzioni è rimessa in capo alla Giunta Comunale, sentita la Struttura di cui all'art. 8.
4. Le Organizzazioni di volontariato convenzionate con il Comune, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e la propria struttura gerarchica, sono sottoposte alle disposizioni impartite dal Sindaco, in qualità di Autorità locale di protezione civile, dal Comitato comunale di coordinamento di cui all'art. 7 e dalla Struttura citata nel comma 3.

Art. 14

Piano comunale di protezione civile. Struttura e redazione

1. Il Piano comunale di protezione civile, di seguito indicato "Piano", è ispirato alle direttive statali e regionali in materia ed è conformato alla pianificazione provinciale. Il Piano è composto da una parte generale - contenente i dati di base, i lineamenti della pianificazione ed il modello d'intervento - e da un manuale operativo, contenente le schede applicative e la cartografia di riferimento. Qualora necessario, per particolari rischi o eventi limitati nel tempo, possono essere previsti degli allegati al Piano o Piani specifici correlati.
2. Il Piano è redatto, integrato, aggiornato e verificato a cura della Struttura di cui all'art. 8 che, allo scopo, può avvalersi del supporto di esperti esterni all'Amministrazione comunale cui affidare appositi incarichi tecnico-professionali e di progettazione in materia di protezione civile, secondo quanto già indicato negli artt. 9, comma 1, lett. b), e 10, comma 2.
3. Il Piano di cui al comma 2 è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. Con deliberazione dello stesso Organo sono pure approvate le eventuali modifiche alla parte generale del Piano ed i Piani specifici correlati.

4. Il manuale operativo ed i Piani specifici correlati, dal punto di vista tecnico-gestionale, sono costantemente aggiornati o integrati dalla Struttura di cui all'art. 8.
5. Il Piano vigente è comunque sottoposto a verifica e nuova approvazione con cadenza quinquennale dalla data della sua ultima approvazione.
6. Alla parte generale del Piano è data piena divulgazione alla cittadinanza mediante apposite campagne informative e accesso al servizio telematico pubblico comunale.

Art. 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato o diversamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia.